

Pubblicato il 22/01/2024

N. 01040/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16412/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16412 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fortunata Manzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il Ministero per la Pubblica Amministrazione, la Fondazione Scuola Beni Attività Culturale, la Commissione Esaminatrice e la Sottocommissione del Concorso Pubblico, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Aldo Caterino, Lorian Maimone e Ansaldo Patti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco/graduatoria pubblicato in data 21 ottobre 2022 sul relativo sito istituzionale recante il nominativo dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso - concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura AREA A – Archivi e Biblioteche, nella parte in cui non è riportato il nominativo della ricorrente;
- del medesimo elenco/graduatoria impugnato sub a), nella parte in cui il nominativo della ricorrente è riportato nell'elenco, in forma anonimizzata, dei candidati non ammessi alla prova orale per non aver raggiunto il punteggio di almeno settanta centesimi nella seconda prova scritta e, segnatamente, nella parte in cui, in corrispondenza del proprio codice CABN è riportato il punteggio “punteggio seconda prova: 67”;
- della comunicazione avente ad oggetto la graduatoria impugnata ai punti che precedono, pubblicata in data 21/10/2022 sul relativo sito istituzionale recante gli esiti delle prove scritte;
- del verbale Valutazione delle prove scritte V Area A Archivi e biblioteche redatto in data 18/07/2022, nella parte in cui in corrispondenza dell'elaborato contraddistinto dal codice identificativo A125 (quindi l'elaborato della ricorrente) è assegnato il punteggio 67 senza che sia stato verbalizzato il giudizio valutativo di ciascun commissario sull'elaborato né alcun giudizio di sintesi unitario operato dalla commissione di sintesi dei voti e di motivazione, quindi, della votazione finale;
- del verbale riunione 6 giugno 2022 redatto dalla commissione esaminatrice,

nella parte in cui la Commissione ha determinato che la correzione degli elaborati partirà dalla seconda prova scritta;

- del verbale riunione 6 giugno 2022 redatto dalla commissione esaminatrice, e di tutti i verbali della Commissione, nella parte in cui, nella determinazione dei criteri di valutazione, non è specificato il punteggio corrispondente e non è riportata una griglia di valutazione, al fine di poter rendere trasparente l'iter logico seguito per la correzione e la valutazione degli elaborati;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e della Sottocommissione redatti in data 11 luglio, 12 luglio, 13 luglio, 14 luglio, 18 luglio, 12 settembre e 26 settembre recanti, in allegato, l'elenco riepilogativo del punteggio attribuito a ciascuna prova, nella parte in cui non sono chiariti i criteri di determinazione del punteggio assegnato;

- del verbale valutazione delle prove scritte I Area Archivi e biblioteche dell'11 luglio 2022, nella parte in cui vengono determinati, ex post, dei criteri di valutazione diversi ed ulteriori rispetto ai criteri previsti dal Bando e dalla Commissione esaminatrice nel verbale di riunione del 6 giugno;

- della comunicazione dell'esito delle prove orali del 5 dicembre, del 6 dicembre e del 7 dicembre con allegati gli elenchi dei candidati ed i rispettivi punteggi, pubblicata sul sito istituzionale;

in subordine:

- dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice per la prima prova scritta e per la seconda prova scritta del concorso *de quo*, nella parte in cui hanno stabilito delle modalità di abbinamento della documentazione concorsuale, tali da non garantire il rispetto del principio dell'anonimato;

- delle istruzioni per le prove scritte del 28 giugno: Modalità di Accesso, Identificazione e Organizzazione nella parte in cui, con riferimento alla Fase di identificazione e registrazione, ha previsto che dopo aver effettuato

l'accesso nell'area concorsuale il candidato, firmerà il registro cartaceo delle presenze ove ogni candidato era identificato da un numero, che, sottoforma di due etichette adesive, veniva consegnato, per essere apposto sulle buste delle due prove scritte violando, quindi, il principio dell'anonimato;

- del decreto del Ministero della Cultura di concerto col Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'08/02/2022 di nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al I corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura;

e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la correzione anche della prima prova ed essere ammessa allo svolgimento di una prova orale suppletiva;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 marzo 2023, per l'annullamento:

- del decreto direttoriale del Ministero della Cultura – Direzione Generale Organizzazione Servizio II n. 326 dell'08/03/2023, recante l'approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al concorso pubblico de quo;

- della graduatoria finale di merito, AREA A –Archivi e biblioteche, pubblicata l'08/03/2023 allegata al decreto impugnato sub a), recante i nominativi dei vincitori del concorso de quo ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei (G.U. n. 97 del 07/12/2021).

2. Detta procedura concorsuale era articolata in tre fasi:

I) una prova preselettiva consistente in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla;

II) due prove scritte con ammissione alla prova orale dei candidati che avessero riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta;

III) una prova orale.

3. Espone in fatto la ricorrente:

- di aver superato la prova preselettiva;
- di non aver superato le prove scritte per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70 centesimi nella seconda prova scritta;
- di aver formulato istanza di accesso agli atti al fine di comprendere le ragioni del punteggio assegnatole e per conoscere le griglie di valutazione a cui la commissione avrebbe ancorato il proprio giudizio, senza ricevere alcun riscontro.

4. Sostiene quindi la ricorrente l'illegittimità della sua esclusione dalle prove orali per violazione di legge (artt. 2, 3, 4, 34 e 97 Cost.; l. n. 241/90; art. 12, co. 1, d.P.R. 487/94), difetto di motivazione ed eccesso di potere.

4.1. Con il primo motivo censura l'operato della commissione d'esame che,

nel verbale del 12 luglio 2022 redatto in sede di correzione della seconda prova della ricorrente, non avrebbe esplicitato un giudizio di sintesi della prova corretta e non avrebbe indicato la valutazione del singolo commissario sulla medesima.

4.2. Con il secondo motivo sostiene il carattere arbitrario e la carenza di motivazione della scelta della commissione, formalizzata nel verbale del 6 giugno 2022, di procedere alla correzione delle prove scritte principiando dalla seconda prova sostenuta dai candidati;

4.3. Con il terzo motivo afferma che i criteri di correzione delle prove scritte (stabiliti dalla commissione nel verbale del 6 giugno 2022) sarebbero generici e non consentirebbero ai candidati di comprendere l'*iter* logico seguito nella valutazione degli elaborati.

4.4. Con il quarto motivo afferma che la sottocommissione incaricata, nel verbale dell'11 luglio 2022, avrebbe integrato i criteri di valutazione di cui al menzionato verbale del 6 giugno 2022, discostandosi pertanto dalle precedenti determinazioni della commissione e ledendo in tal modo l'affidamento della ricorrente; in particolare, tale integrazione dei criteri di valutazione si porrebbe in contrasto con l'art. 12 del d.P.R. n. 487/94 che prevede espressamente l'obbligo per le commissioni esaminatrici di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova;

4.5. Con il quinto motivo, logicamente connesso ai motivi sub 4.3. e 4.4, sostiene che l'omessa predeterminazione di criteri specifici e la mancata predisposizione di una griglia di valutazione determinerebbero l'insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del voto numerico espresso dalla commissione.

4.6. Con il sesto motivo sostiene che il suo elaborato avrebbe meritato un

punteggio maggiore così come ritenuto dal consulente di parte che ha valutato la prova.

5. In subordine, la ricorrente ha dedotto:

- la violazione dell'art. 14 d.P.R. n. 487/1994 in quanto la procedura seguita dalla commissione, prevedendo l'apposizione sulle buste contenenti le due prove scritte di un codice numerico identificativo del candidato riportato anche su un registro cartaceo, si porrebbe in contrasto con la regola dell'anonimato delle procedure concorsuali; il principio dell'anonimato risulterebbe altresì violato per la presenza di segni di riconoscimento sulle prove di alcuni candidati (nella specie nel verbale del 6 luglio 2022 la commissione ha attestato che *“per l'Area A -Archivi e biblioteche- due candidati hanno apposto sopra la busta della prova dei segni (nello specifico un candidato ha ricopiato il codice numerico consegnato a penna, mentre l'altro ha apposto una serie di lettere e codici). Il Presidente supplente ed i membri della Commissione concordano nell'apporre una etichetta adesiva bianca per anonimizzare le suddette buste. Si procede, pertanto, alle operazioni di riunione sopra descritte. [...] - un'unica busta della seconda prova scritta risulta non abbinata ad alcuna busta della prima prova scritta. La Commissione, preso atto che nella scatola contenente le buste della prima prova scritta dell'Area indicata figurava una busta priva di codice numerico identificativo, per esclusione provvede alla riunione delle stesse, procedendo alle operazioni di riunioni sopra descritte”*);
- la violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487/94 per la sussistenza di una causa di incompatibilità di un membro della commissione, che, in qualità di Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, sarebbe titolare di poteri datoriali nei confronti di tre candidati che prestano servizio presso uffici del medesimo ente, e la violazione dell'art. 6-bis della l. n. 241/90, in ragione dell'appartenenza del medesimo membro e di una candidata al consiglio di amministrazione dell'Archivio Centrale dello Stato (il primo in qualità di

Presidente, la seconda in quella di consigliere), con conseguente obbligo di astensione per gravi ragioni di convenienza.

6. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura che hanno chiesto il rigetto del ricorso in base alle seguenti considerazioni:

- non sarebbe necessaria la valutazione del singolo commissario sull'elaborato corrente in quanto non richiesto dalla *lex specialis* che assegna alla commissione il compito di attribuire il voto collegialmente;
- la scelta di procedere dapprima alla correzione della seconda prova scritta non presenterebbe profili di illegittimità, come del resto già chiarito dalle pronunce cautelari adottate dal Tar Lazio nel contenzioso relativo alla medesima procedura concorsuale;
- per quanto concerne le doglianze relative ai criteri di correzione delle prove scritte, la commissione ha previamente indicato i criteri di massima sottesi ai punteggi numerici dalla stessa attribuiti e ciò in conformità ai principi consolidati espressi dalla giurisprudenza in merito alla sufficienza, sotto il profilo motivazionale, di tale metodo di valutazione;
- quanto al giudizio negativo espresso dalla commissione sulla prova scritta della ricorrente, evidenziano l'assenza di profili di manifesta irragionevolezza nella decisione assunta;
- quanto alla violazione della regola dell'anonimato, premessa la correttezza della procedura seguita, sottolineano che la ricorrente non avrebbe offerto alcuna dimostrazione di come le dedotte irregolarità abbiano concretamente comportato un effettivo pregiudizio alla propria posizione;
- contestano, infine, la sussistenza delle dedotte cause di incompatibilità a carico di un membro della commissione in assenza della dimostrazione di stabili legami, personali od economici, tra le parti.

7. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, confermata dal giudice d'appello in data 31 marzo 2023, è stata rigettata l'istanza cautelare per carenza del requisito del *fumus boni iuris*.

8. Con atto di motivi aggiunti del 28 marzo 2023 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, reiterando le censure avanzate con il ricorso principale.

9. Con memoria tempestivamente depositata le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, in rito, l'inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto sprovvisti di autonome censure avverso i nuovi provvedimenti impugnati e ne hanno chiesto il rigetto nel merito.

10. Con ordinanza del 10 maggio 2023 è stata rigettata l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti sulla base delle medesime ragioni poste a sostegno dell'ordinanza cautelare del 25 gennaio 2023.

11. Con successive memorie tempestivamente depositate la ricorrente ha ribadito le argomentazioni a sostegno degli atti introduttivi, insistendo per l'annullamento degli atti adottati e chiedendo la ricorrezione dei propri elaborati.

12. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

13. Nel merito ritiene il Collegio che il ricorso e l'atto di motivi aggiunti siano infondati in base alle seguenti considerazioni.

13.1. Per quanto concerne la mancata valutazione del singolo commissario sulla prova scritta della ricorrente, è sufficiente osservare che l'art. 8 della *lex specialis* prevede che la valutazione delle prove scritte sia svolta collegialmente (dalla commissione o dalla sottocommissione) e non assegna al singolo commissario il compito di esprimere singolarmente il proprio giudizio; tale regola, di frequente utilizzo nei pubblici concorsi, non preclude ai singoli

commissari di esprimere il proprio giudizio, anche in difformità rispetto a quello espresso dagli altri membri, sempre che vengano indicate nel verbale le modalità con cui l'organo collegiale perviene al giudizio finale di sintesi; nel caso in esame, tuttavia, come espressamente precisato nel verbale del 18 luglio 2022, il giudizio è stato espresso all'unanimità dai membri della commissione, per cui in alcun modo l'eventuale espressione di singoli giudizi da parte dei commissari avrebbe mutato il giudizio finale sulla prova; posto dunque che l'espressione del voto in forma collegiale è pienamente aderente alla lettera del bando, tra l'altro non impugnato dalla ricorrente per contestare la ragionevolezza della regola in discorso, la doglianza è infondata.

13.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo all'ordine di correzione delle prove.

Ritenuto preliminarmente che non appare lesiva della posizione della ricorrente la scelta della commissione di correggere dapprima la seconda prova scritta - e ciò in ragione della circostanza per cui, ai sensi dell'art. 8 del bando, per l'ammissione alle prove orali era comunque richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo di settanta centesimi in ciascuna prova scritta -; deve rilevarsi che in sostanza, non essendo previsto alcun meccanismo compensativo tra le prove, la correzione dapprima della seconda prova non integra alcuna violazione procedimentale.

Si consideri che se anche la commissione avesse corretto il primo elaborato giudicandolo positivamente, la ricorrente non sarebbe stata comunque ammessa alla prova orale in ragione dell'insufficienza riportata nella seconda prova scritta.

13.3 Sono altresì infondati il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - che possono essere trattati unitariamente in ragione della loro connessione - con i quali la ricorrente censura l'operato della commissione in sede di elaborazione

dei criteri di correzione; per quanto concerne, in particolare, i criteri di correzione delle prove fissati nel verbale del 6 giugno 2022, la stessa ne contesta la genericità senza evidenziare quali sarebbero i profili di irragionevolezza che inficerebbero le determinazioni assunte dalla commissione; tale giudizio di irragionevolezza non può certo ricavarsi dalla mancata predisposizione di una griglia di punteggi per ognuno dei criteri stabiliti, trattandosi di adempimento non previsto dal bando e, in ogni caso, non strettamente necessario nella valutazione di una prova scritta che, per sua natura, è difficilmente compatibile con un giudizio “parcellizzato” dell’elaborato; non è inoltre condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui la sottocommissione nel verbale dell’11 luglio 2022 (nella parte in cui si è precisato che “... *nella valutazione degli elaborati si tiene conto della corrispondenza del tema rispetto alla traccia indicata sia con riferimento alle operazioni di carattere tecnico sia alle procedure amministrative, prendendo in esame le conoscenze e le competenze specifiche della presente Area, nonché la capacità di formulare valutazioni e argomenti per raggiungimento del risultato utile finale*”) avrebbe integrato i criteri di correzione, trattandosi all’evidenza di un mera precisazione, in chiave interpretativa, di quanto già indicato nel menzionato verbale del 6 giugno 2022, nel quale già si richiedeva che i candidati dimostrassero “*conoscenze e competenze negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle tre aree*” nonché la “*capacità di formulare valutazioni e proposte argomentate, in un’ottica di raggiungimento dei risultati complessivi, in relazione a problemi e processi attinenti alle attività proprie di ciascuna delle tre aree*”.

Superate le censure avverso le determinazioni della commissione in ordine ai criteri di correzione delle prove scritte, occorre conclusivamente sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “*il voto numerico, in*

manca di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto” (ex multis, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2023, n. 8476 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, 15 dicembre 2023, n. 19075), senza che sia necessaria l'ulteriore predisposizione di una griglia di punteggi riferibili a ciascuno dei criteri di valutazione.

13.4 Quanto alla pretesa sufficienza della prova svolta dalla ricorrente, occorre ribadire che *“il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica; pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività” (ex multis, di recente, Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319), laddove, nel caso di specie, l'asserzione, supportata da una consulenza di parte, secondo cui la prova meriterebbe un punteggio superiore a quello assegnato, non evidenziando manifesti errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, tende di fatto a provocare un*

inammissibile sindacato sostitutivo del giudice amministrativo delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla sottocommissione; l'inammissibilità di un sindacato di tipo sostitutivo comporta altresì l'impossibilità di procedere a una comparazione della prova della ricorrente con quella di altri candidati, che potrebbe in ipotesi venire in rilievo soltanto nel caso in cui da detto raffronto emergessero profili di manifesta irragionevolezza che parte ricorrente non deduce, limitandosi ad asserire, con il supporto della consulenza di parte, la maggiore completezza del proprio elaborato.

14. Sono altresì infondate le doglianze con cui si censura l'operato della commissione per violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali e del principio di imparzialità dei suoi componenti.

14.1. Quanto al primo profilo, la commissione ha consegnato ai candidati, in occasione di ogni prova scritta sostenuta, due buste (una busta grande sulla quale apporre il codice numerico consegnato al candidato e nella quale inserire l'elaborato e una busta piccola sigillata contenente i dati anagrafici) e, al termine del secondo giorno di prove, ha proceduto all'apertura dei plichi con ordinamento delle buste secondo il loro ordine progressivo e alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, priva di qualunque segno, dopo aver staccato il codice identificativo da ciascun plico; successivamente ha quindi proceduto all'estrazione casuale della prima busta sigillata contrassegnata da un codice alfanumerico (A1).

Tale procedura appare conforme al dettato dell'art. 14, co. 3 e 4, d.P.R. n. 487/94, in base al quale *“3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo*

stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata'.

L'assegnazione di un codice numerico a ogni candidato in sede di esame da apporre sulla busta risponde, dunque, all'evidente finalità di assicurare l'abbinamento delle prove del candidato e non appare lesiva del principio dell'anonimato, avendo la commissione provveduto a rimuovere tale codice dopo aver effettuato l'accoppiamento delle buste, inserendole, poi, in una busta priva di qualsivoglia elemento identificativo.

Non appaiono utili alle ragioni della ricorrente i precedenti giurisprudenziali citati negli scritti difensivi perché riferibili a procedure differenti da quella seguita dalla commissione nel presente concorso (nella specie, la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 913/2021, riguardava il diverso caso in cui l'etichetta identificativa veniva apposta sul modulo di risposta ai quesiti e sulla scheda anagrafica del candidato, mentre l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1758/2023, relativa alla medesima procedura concorsuale oggetto di giudizio, concerneva il caso in cui la commissione, in seguito all'ordinanza cautelare di accoglimento del T.A.R. Lazio, Roma, n. 16487/2022, aveva proceduto alla ricorrezione della prova del solo candidato-ricorrente, senza dunque adottare alcuna procedura che ne garantisse l'anonimato).

Quanto alla presenza di segni di riconoscimento desunta da parte ricorrente dal menzionato verbale del 6 luglio 2022, giova evidenziare che nelle procedure pubbliche, come le gare d'appalto o i concorsi pubblici, bisogna distinguere tra le violazioni della regola dell'anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all'amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l'intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura (Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331).

Venendo in rilievo in detta fattispecie la presunta violazione della regola

dell'anonimato da parte di due candidati, occorre in primo luogo osservare che non emerge, in modo inequivocabile, la prova dell'intenzionalità del segno di riconoscimento, se non altro in ragione della circostanza che i due candidati hanno apposto i presunti dati identificativi sulla busta e non sugli elaborati.

In secondo luogo la commissione, anonimizzando le buste, ha di fatto "neutralizzato" gli effetti del presunto segno di riconoscimento.

In terzo luogo, la presenza di un segno di riconoscimento, ove dimostrata, comporterebbe l'invalidazione della singola prova e non dell'intera procedura.

Da ultimo, va comunque osservato che l'eventuale presenza di segni di riconoscimento sulla busta di altro candidato non recherebbe un concreto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, discutendosi di una prova idoneativa e non comparativa tra candidati.

14.2. Per quanto concerne il secondo profilo, la ricorrente si duole del fatto che un componente della commissione, che ricopre il ruolo di direttore e di presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Archivio Centrale dello Stato, si sarebbe trovato in posizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., rispetto alla posizione di alcuni partecipanti alla selezione.

In particolare:

- tre candidati rivestivano, rispettivamente, le funzioni di Responsabile della Sala Studio dell'Archivio Centrale dello Stato, di Responsabile del Servizio per la conservazione e valorizzazione degli archivi di famiglie e di persone e del Servizio per la Gestione e Conservazione delle Fonti multimediali e di Responsabile del Servizio editoria e membro del Consiglio Scientifico di cui è Presidente il componente della commissione; quest'ultimo, secondo la prospettazione della ricorrente, altri non sarebbe che il loro *datore di lavoro* a norma del d.lgs. n. 165/01;
- una candidata rivestiva la carica di componente del Consiglio di

Amministrazione dell'ente.

Ad avviso del Collegio, in simili ipotesi e sulla scorta delle allegazioni del ricorrente, non è ravvisabile, in entrambi i casi, l'invocato obbligo di astensione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che *“le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa”* (Cons. St., Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015) e che *“nell'ambito dei concorsi pubblici la sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate; la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono motivi di astensione, salvo che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali”* (Cons. St., Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804). Si è inoltre precisato che *“affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”* (Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373). In altri termini, la sussistenza di un motivo di astensione non può essere ricavata *sic et simpliciter* dalla considerazione astratta dei rapporti professionali – qualunque essi siano – intercorrenti tra il commissario e il candidato, occorrendo la dimostrazione, sulla scorta di circostanze di fatto gravi, precise e concordanti, nella direzione del sospetto di un'attività valutativa esercitata in modo non equo e imparziale nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura selettiva, che il ricorrente non ha fornito, se non in via meramente ipotetica.

15. In conclusione il ricorso è infondato stante l'infondatezza delle censure proposte.

16. Considerata la complessità delle questioni oggetto di giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO